



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 18/10/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

PANNULLO NICOLA, Presidente

BASILE FAUSTO, Relatore

MERCURIO FRANCESCO, Giudice

in data 18/10/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1844/2022 depositato il 05/04/2022

proposto da

Monica Giovannini - GVMNMC63T60H501T

Difeso da

Nicola Staniscia - STNNCL59R17H501S

ed elettivamente domiciliato presso nicolastaniscia@ordineavvocatiroma.org

contro

Comune di Roma - Via Calderon De La Barca 87 00142 Roma RM

elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it

Ag.entrare - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM

Difeso da

Cosimo Rampino - RMPCSM73M16E506F

ed elettivamente domiciliato presso cosimorampino@pec.giuffre.it

Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004

Difeso da

Daniela Del Prete - DLPDNL70C48H501Q

ed elettivamente domiciliato presso avvdaniela.delprete@pec.amaroma.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 10366/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 34 e pubblicata il 29/09/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720199076113224000 XXX 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720199076113224000 IMPOSTA CONCESSIONI STATALI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720199076113224000 IMPOSTA CONCESSIONI STATALI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140063715800 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170271654256000 ALTRO

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

le parti presenti si rimettono agli atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in primo grado, Giovannini Monica ha presentato ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09720199076113224, relativa alla cartella di pagamento n. 09720170271654256000 inerente agli avvisi di accertamento ICI per le annualità 2006 e 2007, eccependo la carenza di legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'atto, la carenza di elementi essenziali dell'atto impugnato, il difetto di motivazione, la mancata notifica della cartella presupposta, l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari.

In forza di tali motivi, la ricorrente domandava alla CTP di Roma l'annullamento del provvedimento impugnato, della cartelle di pagamento e dei relativi avvisi.

Si costituiva con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'inammissibilità del ricorso, essendo state regolarmente notificate al contribuente le sottese cartelle di pagamento.

La CTP di Roma con la sentenza n. 10366/34/21 dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.

La ricorrente censura la statuizione di primo grado nella parte in cui afferma la regolare notifica delle cartelle presupposte all'intimazione di pagamento 09720199076113224000, con due distinti motivi:

- a) asserita illegittimità della notificazione della cartella n. 09720170271654256000 della quale non sarebbe stata prodotta l'intera e necessaria documentazione di supporto;
- b) asserita nullità della notificazione ex art. 140 C.P.C. della cartella n. 09720140063719958000 con contestuale proposizione della querela di falso avverso la sottoscrizione della cartolina di ricevimento della raccomandata di avviso del deposito dell'atto presso la Casa Comunale (doc. 4).

Pertanto, sulla base degli stessi motivi formulati in primo grado "in riforma dell'epigrafata decisione di dichiarare non dovute le somme contenute nella cartella impugnata poiché mai notificata alla sig.ra Giovannini ed al contempo dichiarare prescritte le somme richieste poiché decorso il termine prescrizionale previsto dalla legge".

Si è costituita in appello Roma Capitale che ha impugnato e contestato tutto quanto ex adverso dedotto, poiché infondato in fatto ed in diritto, ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53, co. 1, d.lgs. n. 546/1992 e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni riguardanti – come nel caso di specie – i vizi inerenti all'attività dell'Agente della riscossione.

Si è costituita nel presente giudizio anche l'Agente della Riscossione contestando quanto dedotto dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di prime cure stante la rituale notificazione delle cartelle di pagamento in questione.

Il ricorso è stato posto in discussione alla pubblica udienza del 18.10.2023 e all'esito, la Corte ha deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' fondato il primo motivo di appello, con il quale la contribuente deduce l'illegittimità della notificazione della cartella n. 09720170271654256000 della quale non sarebbe stata prodotta l'intera e necessaria documentazione di supporto.

Difatti, secondo la S.C. "In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità c.d. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 del D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione" (Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 28/01/2022, n. 2621)

Alla stregua di tale principio, la notificazione della cartella esattoriale, nell'ipotesi in cui il destinatario sia relativamente irreperibile, deve essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 140 c.p.c., sicché, per il suo perfezionamento, è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro e l'effettiva ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, c.d. CAD, non essendone sufficiente a tal fine la sola spedizione della raccomandata medesima.

Nel caso di specie, l'Agente della Riscossione, a dimostrazione dell'avvenuta ricezione della CAD da parte del destinatario, ha prodotto soltanto l'annotazione di spedizione presente sull'avviso di ricevimento della prima raccomandata e l'elenco riepilogativo delle raccomandate spedite, ma non anche l'avviso di ricevimento della stessa.

Ne consegue che, in mancanza della prova della regolare notificazione della cartella sottesa, il relativo credito tributario, va considerato prescritto.

E' invece infondato il secondo motivo a supporto del quale l'appellante, al fine di dimostrare di non aver ricevuto l'avviso di deposito, propone in questa sede querela di falso avverso la sottoscrizione a nome di Giovannini Monica della cartolina di ricevimento della raccomandata di avviso del deposito dell'atto presso la Casa Comunale (doc. 4).

Al riguardo è sufficiente rilevare che, sebbene la querela di falso in via principale possa essere proposta in qualunque stato e grado del giudizio (art. 221 c.p.c.), tuttavia la stessa può essere proposta soltanto dinanzi al Tribunale (art. 9 c.p.c.) e non, come in questo caso, dinanzi al giudice tributario, espressamente privo di giurisdizione in materia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 546/1992.

In conclusione, l'appello va accolto nei termini innanzi indicati, con compensazione integrale delle spese di lite dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, come sopra composta, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello nei limiti indicati in motivazione e compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18.10.2023

Il Giudice estensore
Dott. Fausto Basile

Il Presidente
Dott. Nicola Pannullo